

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI, PREVISTI DAL REGOLAMENTO REMIT, DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

*Documento per la consultazione 101/2014/E/com
del 13 marzo 2014*

Osservazioni di ASSOELETTTRICA

16 aprile 2014

Assoelettrica accoglie con favore l'iniziativa con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI) intende raccogliere il punto di vista degli operatori sulle modalità di adempimento dell'obbligo di *disclosure* delle informazioni privilegiate in ambito REMIT (Regolamento UE n. 1227/2011).

Tra le soluzioni individuate da AEEGSI nel documento di consultazione, Assoelettrica ritiene che la creazione di una piattaforma unica nazionale presenti importanti vantaggi, come evidenziato dalla stessa ACER, primo fra tutti, la capacità di assicurare un'adeguata diffusione delle informazioni pubblicate. Assoelettrica auspica la creazione di una piattaforma centralizzata solo a condizione che questa non determini oneri eccessivi in capo agli operatori ed eviti ogni forma di duplicazione degli obblighi di informazione, pubblicazione e reporting.

Di seguito si riportano le risposte di Assoelettrica agli spunti di consultazione del presente Documento.

Q1. Si condividono i possibili criteri indicati a supporto dell'operatore di mercato per svolgere la valutazione di impatto sui prezzi associata alle informazioni di cui dispone?

I criteri indicati da ACER sono relativamente chiari e possono in parte contribuire alla valutazione del potenziale impatto di una determinata informazione sui prezzi *wholesale* di elettricità o gas.

Tuttavia, Assoelettrica ritiene che tale attività resti caratterizzata da forte incertezza.

In particolare, si rileva come nei mercati delle commodity il concetto di "effetto sensibile sui prezzi" è oltremodo articolato e potenzialmente fuorviante. La consegna di una commodity è un'attività molto complessa, che coinvolge una

lunga e costosa catena di attività e di attori (dalla produzione alla distribuzione). Una caratteristica tipica dei mercati di commodity è costituita dal gran numero di fattori fondamentali coinvolti, che causano comportamenti dei prezzi molto complessi, come testimoniato dalla difficoltà ad effettuare previsioni accurate sulla loro dinamica. Nel breve termine, a causa della rigidità della domanda e dell'offerta, il loro bilanciamento può tipicamente provocare rilevanti movimenti di prezzo, con lo scopo di incentivare l'offerta da fonti più costose e/o determinare un razionamento della domanda. Pertanto non è semplice isolare l'effetto di un singolo fattore.

La formulazione suggerita appare sufficientemente flessibile, seppure va sottolineato che uno stesso evento può causare effetti molto diversi, in funzione del punto della curva di offerta su cui ci si trova. Si pensi ad esempio alla tipica struttura a scalini della curva di offerta di elettricità, per cui la vicinanza o meno allo scalino può comportare effetti molto diversi. Per esempio la fermata di un impianto in un periodo di bassi consumi avrebbe un effetto ragionevolmente nullo sui prezzi, ma durante un'ondata di freddo avrebbe probabilmente effetti rilevanti.

Si segnala inoltre che il criterio relativo a “precedenti studi, rapporti sui prezzi o pareri” risulta troppo generico in quanto non è materialmente possibile per un operatore di mercato essere a conoscenza di tutti gli studi, rapporti o pareri esistenti, senza contare che molti di questi potrebbero essere di parte e pertanto non affidabili, o fare riferimento a situazioni specifiche differenti. Quindi si propone che vengano considerati esclusivamente gli studi, rapporti o pareri ufficiali, cioè pubblicati da Autorità o Enti pubblici e riconosciuti.

Riguardo al “carattere preciso”, riteniamo che, nella pratica, ci si debba riferire solo ad eventi già verificatisi, e non agli eventi di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificheranno, altrimenti l'informazione potrebbe essere fuorviante, e si corre l'ulteriore rischio che nel caso non si sia preavvisato di un evento negativo, questo possa comportare una responsabilità dell'operatore stesso.

In conclusione, quindi, si ritiene che i criteri suggeriti da ACER non siano esplicitati ad un livello di dettaglio sufficiente per poterli valutare compiutamente, e rendano comunque la valutazione richiesta all'operatore di mercato inevitabilmente caratterizzata da un elevato livello di incertezza. In questo senso, si apprezza la presenza delle soglie indicative come elemento di valutazione della rilevanza e del potenziale impatto sui prezzi di una determinata informazione.

Q2. Si condivide l'elenco esposto al paragrafo 2.7 contenente le categorie di informazioni suscettibili di essere considerate privilegiate? Si rilevano criticità associate alla pubblicazione delle suddette informazioni?

In relazione all'elenco esposto al paragrafo 2.7 rileviamo che esso contiene principalmente delle categorie di informazioni che gli operatori sono già tenuti a comunicare ai sensi di altre normative e che quindi sono sufficientemente chiare, tuttavia, i punti VII, VIII e IX sarebbero da precisare. Nella stragrande maggioranza dei casi le informazioni oggetto di pubblicazione sono riferite alle indisponibilità non programmate di produzione e import/export, o a modifiche programmate delle stesse.

Le informazioni relative all'uso di impianti o unità sono particolarmente critiche in quanto l'utilizzo futuro di un impianto in base alle condizioni di mercato rileva specificatamente delle strategie commerciali proprie dell'operatore di mercato e in quanto tali non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate.

Infine, la conclusione o la rinegoziazione di un contratto bilaterale di fornitura o approvvigionamento, per quanto di importante entità, non dovrebbe ricadere nella categoria di informazione privilegiata, in quanto rappresenta una decisione commerciale strategica, spesso peraltro confidenziale. Allo stesso modo, si ritiene che anche le informazioni sensibili su eventi relativi ai contratti non costituiscano informazione privilegiata e non debbano essere pubblicate come tali.

Q3. Con riferimento, in particolare, ai punti vii), viii) e ix) del suddetto elenco, quali informazioni si ritiene possono verosimilmente e tipicamente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso? Illustrare le medesime preferibilmente tramite l'esposizione di esempi concreti.

I punti non risultano chiari; per dare una risposta efficace sarebbero necessari ulteriori chiarimenti.

Q4. Si condivide l'approccio di ACER di identificare, con riferimento al mercato dell'energia elettrica, una soglia indicativa pari a 100 MW ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate, armonizzata su scala europea e coerente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2013?

Sì, si condivide l'approccio di ACER di identificare, con riferimento al mercato dell'energia elettrica, una soglia indicativa pari a 100 MW ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate, armonizzata su scala europea e coerente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2013.

Q5. Si condivide l'approccio di ACER di prevedere, con riferimento al mercato del gas naturale, soglie differenziate per ciascuno Stato membro? Quale soglia si ritiene significativa con riferimento al mercato italiano, avendo anche riguardo alla sua dimensione, struttura e grado di liquidità?

L'approccio di ACER per il gas di differenziare la soglia per Stati è condivisibile ma per avanzare una proposta di soglia per l'Italia occorrerebbe comprendere quale tipo di informazioni si debbano pubblicare (l'elenco di ACER per il gas, infatti, descrive informazioni che per la maggior parte sono nel controllo del TSO e non dell'operatore).

Con riferimento al mercato italiano, avendo anche riguardo alla sua dimensione, struttura e grado di liquidità, si potrebbe ritenere comunque significativa una soglia di 10 milioni di metri cubi al giorno.

Q6. Con riferimento alle modalità di assolvimento dell'obbligo di cui sopra, si condivide la preferenza espressa da ACER nei confronti della pubblicazione tramite piattaforme centralizzate?

Sì, si condivide la preferenza espressa da ACER nei confronti della pubblicazione tramite piattaforme centralizzate, in ragione della loro capacità di garantire maggiore trasparenza, diffusione più capillare delle informazioni e minori oneri per gli operatori, sia in fase di pubblicazione che in fase di consultazione delle stesse informazioni. Una piattaforma centralizzata potrebbe inoltre consentire la pubblicazione aggregata dei dati, modalità di pubblicazione che, nel caso italiano, consentirebbe di risolvere alcune preoccupazioni concorrenziali già in passato sollevate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ACGM).

Allo stesso tempo, Assoelettrica ritiene che il progetto di una piattaforma unica, europea o nazionale, sia da perseguire, solo a condizione che comporti una semplificazione dell'attività di pubblicazione delle informazioni richieste, non determinando nuovi obblighi, oneri o rischi per gli operatori. In particolare, è necessario prevedere che gli operatori adempiano al proprio obbligo di pubblicazione tempestiva, completa ed esaustiva con l'invio dell'informazione alla piattaforma, senza doversi preoccupare della effettiva pubblicazione, su cui peraltro non hanno alcun controllo.

Infine, il regolatore, nel favorire la creazione di una piattaforma centralizzata, dovrebbe garantire che la stessa assicuri una pubblicazione tempestiva, di fatto contestuale all'invio dell'informazione da parte dell'operatore, consentendone così l'immediato utilizzo.

Q7. Si condividono i criteri riportati al paragrafo 2.19 al fine di assicurare la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si ritiene che vi siano ulteriori criteri di cui tenere conto?

Sì, si condividono i criteri riportati al paragrafo 2.19 al fine di assicurare la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

In particolare si ritiene importante ai fini di una reale ed efficace pubblicità delle informazioni che sia sempre rispettato il criterio che prevede la pubblicazione almeno in lingua inglese.

Q8. Si condivide l'orientamento di ACER di promuovere l'adozione di un format per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si condivide il contenuto informativo dell'UMM? Si ritiene che vi siano ulteriori informazioni di cui tenere conto?

Sì, si condivide l'orientamento di ACER di promuovere l'adozione di un format per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

In relazione al contenuto informativo dell'UMM si suggerisce di associare al campo libero del "Titolo" anche un campo "Categoria" della pubblicazione, scelta da una lista vincolata prestabilita di possibili categorie. Inoltre riteniamo opportuno aggiungere un campo con l'indicazione dell'operatore di mercato responsabile della comunicazione ai fini REMIT, nel caso tale informazione fosse rilevante.

In ogni caso è chiaro che il contenuto informativo dell'UMM come presentato nella tabella proposta, per essere operativo dovrà essere completato dall'indicazione dettagliata dei formati da utilizzare nei vari campi (data, ora, etc.).

Q9. Si condividono le indicazioni elaborate da ACER in relazione al concetto di "tempo utile" per la pubblicazione delle informazioni privilegiate?

Sì, si condividono le indicazioni elaborate da ACER in relazione al concetto di "tempo utile" per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Relativamente alle informazioni che riguardano i fuori servizio di infrastrutture è opportuno però precisare che la definizione di un "tempo utile" per la messa a disposizione dell'informazione si scontra con il concetto di provvisorietà della stessa. Infatti, alcuni eventi improvvisi possono rappresentare un livello di complessità tale per cui il rispetto di una tempistica "utile" porta l'operatore di mercato a fornire un'informazione totalmente o parzialmente provvisoria.

Q10. Si ritiene che l'applicazione dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa comportare delle criticità, avendo riguardo al normale esercizio dell'attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia? Se sì, illustrate le medesime, preferibilmente tramite l'esposizione di casi concreti.

L'applicazione dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate comporterà sicuramente delle criticità, avendo riguardo al normale esercizio dell'attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia.

Le difficoltà di eseguire appropriate operazioni di copertura dato l'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate hanno portato all'introduzione nel REMIT dell'esenzione dal divieto di *insider trading* prevista per le esigenze immediate di copertura risultanti da indisponibilità impreviste, in base a quanto disposto all'articolo 3, comma 4, lettera b.

Tuttavia, vista l'attuale interpretazione di ACER, difficilmente l'esenzione riuscirà ad essere utilizzata per evitare tutte le criticità introdotte nel normale esercizio dell'attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia dall'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Inoltre le informazioni possono comunque contenere elementi di incertezza (si pensi ad esempio alla durata dell'evento, alle dimensioni, alle cause e anche alle conseguenze), con il rischio che l'operatore di mercato che dia un'informazione che viene valutata come fuorviante o inesatta, sia passibile di responsabilità per manipolazione di mercato. In tale contesto, è importante che il regolatore assuma che le pubblicazioni sono basate sul *best effort* e le migliori stime possibili e riconosca che le stesse sono passibili di aggiustamenti successivi, in taluni casi anche continui.

Segnaliamo, inoltre, la difficoltà operativa di interrompere prontamente le attività commerciali in caso di disservizi sugli impianti, noti solo a posteriori a causa di possibili aleatorietà nello stabilire se questi possano o meno influenzare il prezzo forward della commodity e nello specifico di quali prodotti. Per esempio, il fuori servizio di un gruppo CCGT da 400 MW in Zona Nord ha un effetto sull'andamento del prezzo forward dell'energia? Può influenzare solo la prima settimana o anche il primo mese? A nostro parere oggi non avrebbe alcuna influenza visto il mercato "lungo" attuale, tuttavia se il mercato dovesse muoversi per altre ragioni la nostra interpretazione sarebbe del tutto opinabile.

Q11. Quali implicazioni si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa avere sulla struttura organizzativa e la gestione dei flussi informativi all'interno dell'impresa? Come si valuta l'adozione di barriere allo scambio di informazioni all'interno dell'impresa (c.d. Chinese walls) al fine di prevenire fughe informative e situazioni di conflitto di interesse?

Si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate avrà delle implicazioni importanti in termini organizzativi e di gestione dei flussi informativi all'interno dell'impresa. In particolare, il quadro di responsabilità e il sistema sanzionatorio previsti dal REMIT, necessitano di un conseguente adeguamento dei processi di controllo, dei criteri di attribuzione dei poteri, nonché – in talune situazioni - della struttura dell'impresa. Chiaramente tutto questo comporta l'insorgere di nuove voci di costo soprattutto dal punto di vista delle tecnologie informatiche legate alla modifica della gestione dei flussi informativi.

Anche l'adozione di barriere allo scambio di informazioni all'interno dell'impresa (c.d. Chinese walls), al fine di prevenire fughe informative e situazioni di conflitto di interesse avrebbe un indubbio impatto in termini di costi e di procedure organizzative, sarà diverso in relazione alle situazioni e alle strutture preesistenti in ciascuna azienda. Assoelettrica ritiene comunque che soluzioni del tipo “chinese wall” siano di non facile implementazione, costose e non necessarie nella misura in cui si riesca a garantire la pubblicazione tempestiva delle informazioni.

La comunicazione, peraltro ampia e approfondita, delle informazioni richieste dal regolamento REMIT rappresenta uno strumento più che adeguato a disposizione delle autorità per poter indagare su eventuali abusi di mercato.

In merito alla costituzione delle c.d. “Chinese walls”, rileviamo che se il regolatore ritiene che sussistano reali e concreti motivi di distorsione del mercato a causa di collegamenti, ad oggi imprescindibili per questioni di ottimizzazione del portafoglio energia, tra funzioni aziendali operanti sui mercati dell'energia e del gas, provveda con una normativa primaria dedicata, come fatto a suo tempo per l'unbundling richiesto alle società di distribuzione con più di un certo numero di clienti allacciati (vedi articolo 9 del D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79). Da parte nostra rileviamo difficoltà oggettive nel dividere completamente l'attività. Nello specifico il Portfolio Management, che gestisce ed ottimizza il portafoglio di energia bilanciando le esigenze di produzione e di vendita interfacciandosi direttamente con il mercato, ha necessità di confrontarsi con la produzione, con le vendite e con il mercato forward.

<p><i>Q12. Si condividono le indicazioni fornite da ACER in merito all'applicazione delle eccezioni ed esenzioni di cui agli articoli 4.2, 4.5 e 4.7 del REMIT?</i></p>

Sì, si condividono le indicazioni fornite da ACER in merito all'applicazione delle eccezioni ed esenzioni di cui agli articoli 4.2, 4.5 e 4.7 del REMIT.

Q13. Con riferimento alle pratiche di negoziazione sui mercati energetici all'ingrosso si rilevano criticità in relazione all'applicazione e interpretazione delle eccezioni ed esenzioni previste nel suddetto regolamento? Se sì, illustrate le medesime, preferibilmente tramite l'esposizione di casi concreti.

Come già anticipato nella risposta ad un precedente quesito, l'attuale formulazione dell'esenzione dal divieto di *insider trading* prevista per esigenze immediate di copertura risultanti da indisponibilità impreviste, difficilmente riuscirà ad essere utilizzata per evitare tutte le criticità introdotte nel normale esercizio dell'attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia dall'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate. La norma prevede infatti che le operazioni finalizzate a coprire le "perdite fisiche immediate" (concetto peraltro non definito) risultanti da indisponibilità impreviste possano essere eseguite, senza rischiare di commettere *insider trading*, se l'operatore non sarebbe altrimenti in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali; in tali casi resta valido tuttavia l'obbligo di pubblicare l'informazione privilegiata, che però sarebbe già di per sé sufficiente ad escludere che si possa configurare la fattispecie dell'*insider trading*. Di conseguenza, non risulta chiaro in che termini e in che forme si possa utilizzare l'esenzione prevista dall'articolo 3.4.b.

Q14. Si condividono le opzioni individuate dall'Autorità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del REMIT? Si ritiene che altre soluzioni possano essere considerate ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate degli operatori?

Sì, si condividono le opzioni individuate dall'Autorità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del REMIT.

Q15. Si condividono le considerazioni svolte con riferimento alle diverse opzioni di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, volte a identificare, in estrema sintesi, vantaggi e limiti delle diverse soluzioni (profili concorrenziali, efficienza dei mercati, gestione dei flussi informativi)? Quali eventuali ulteriori criticità o benefici si ritiene debbano essere considerati con riferimento a ciascuna opzione?

Sì, si condividono le considerazioni svolte con riferimento alle diverse opzioni di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, volte a identificare, in estrema sintesi, vantaggi e limiti delle diverse soluzioni.

Inoltre, non ravvisandosi elementi sufficienti per confidare nell'istituzione, in tempi ragionevoli, di una piattaforma europea di trasparenza che ammetta anche la pubblicazione delle informazioni privilegiate, in conformità con i requisiti di

efficacia indicati da ACER e richiamati ad AEEGSI al paragrafo 2.19, non si ritiene che le opzioni B e C esposte nel documento di consultazione rappresentino un impiego non efficiente di risorse.

Q16. Ritenete che sia utile promuovere soluzioni centralizzate per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? In caso affermativo, quale soggetto si ritiene più idoneo per la fornitura del servizio?

Sì, per le ragioni già esposte, riteniamo che sia utile promuovere soluzioni centralizzate per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Si ritiene che l'unico soggetto idoneo ad assumere la titolarità dei dati comunicati ai sensi del REMIT sia la stessa Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) in quanto unico soggetto che può essere considerato *super partes*.

Nella pratica l'Autorità dovrà comunque avvalersi di un soggetto terzo: a nostro avviso si potrebbe perseguire sia l'utilizzo delle piattaforme nazionali dei TSO (opzione C), per la fornitura operativa del servizio (si tenga infatti conto che molte informazioni sono già comunicate al TSO ed in parte già da esso pubblicate) sia l'utilizzo della piattaforma GME, con evidente esigenza di riorganizzazione dei flussi informativi in modo che le informazioni del TSO siano rese disponibili sulla piattaforma GME.

Qualunque soluzione centralizzata venga adottata, è necessario che questa consenta agli operatori di poter presumere l'avvenuta pubblicazione in tempo reale, salvo che questi non sia diversamente informato dal gestore della piattaforma.

Q17. Ritenete che l'eventuale pubblicazione delle informazioni privilegiate tramite piattaforma centralizzata debba essere facoltativa, lasciando agli operatori la possibilità di pubblicare le medesime informazioni sui propri siti web, oppure debba essere resa obbligatoria?

Riteniamo che la pubblicazione delle informazioni privilegiate tramite piattaforma centralizzata debba essere resa obbligatoria, per evitare di far perdere efficacia e completezza all'informazione. Si ritiene utile lasciare comunque agli operatori la possibilità aggiuntiva di pubblicare le medesime informazioni sui propri siti web, garantendosi in questo modo di non venire meno ai propri obblighi in caso in cui la piattaforma centralizzata sia temporaneamente indisponibile.

Q18. Quali informazioni, eventualmente rientranti nella categoria di informazioni privilegiate, sono già trasmesse, sulla base di obblighi normativi o di procedure operative e commerciali, su piattaforme pubbliche o riservate? Si descrivano i canali utilizzati.

Si conferma che gli Outages, i dati PCE e le Nomine sono già comunicati al TSO.

Q19. Quali sono le caratteristiche/requisiti che una piattaforma centralizzata per la pubblicazione delle informazioni privilegiate dovrebbe assumere? Si ritiene che vi siano potenziali sinergie con esistenti piattaforme per la trasparenza? Se sì, quali?

Come detto in risposta a vari quesiti, è importante per gli operatori avere la certezza del momento a partire dal quale essi possono usare le informazioni comunicate alla piattaforma, senza che ciò comporti la necessità di effettuare un controllo circa l'avvenuta pubblicazione, la quale dovrebbe, in ogni caso, avvenire in un tempo congruo, sufficientemente breve e prossimo al tempo reale; decorso tale intervallo di tempo, gli operatori dovranno poter presumere che la piattaforma abbia pubblicato le informazioni rilevanti e, quindi, dovranno poterle utilizzare senza incorrere nel rischio di violazioni del divieto di insider trading. È quindi assolutamente necessario che una piattaforma centralizzata per la pubblicazione delle informazioni privilegiate sia in grado di informare l'operatore in caso di mancata pubblicazione dei dati trasmessi, secondo una tempistica stringente (idealmente in tempo reale).

Si ritiene che vi siano importanti sinergie con le piattaforme esistenti per la trasparenza e che queste giustifichino il fatto che la soluzione ottimale a termine consista nel riunire in un'unica piattaforma tutte le informazioni afferenti alle normative sulla trasparenza e sul REMIT, unificando di conseguenza anche le procedure e i flussi informativi corrispondenti. In particolare, le informazioni privilegiate potrebbero essere pubblicate in un apposito ampliamento del c.d. "Energy Transparency Report".

Di seguito riportiamo alcune ulteriori caratteristiche che la piattaforma centralizzata per la pubblicazione delle informazioni privilegiate dovrebbe possedere:

- utilizzo gratuito o con costo regolato;
- processi informativi che minimizzino i flussi e gli input richiesti agli operatori e maggior utilizzo possibile delle sinergie informative;
- coinvolgimento di fornitori e grandi clienti, nella misura in cui questi sono operatori di mercato ai sensi REMIT in Italia, ossia nella misura in cui

questi sono registrati presso il registro italiano ed europeo degli operatori di mercato (si confronti su questo punto la risposta al quesito numero 21).

Q20. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas, si ritiene che esistano particolari differenze/criticità di cui tener conto ai fini della valutazione circa le modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate?

Con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas, non si ritiene che esistano particolari differenze/criticità di cui tener conto ai fini della valutazione circa le modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Q21. Si ravvedono ulteriori criticità o aspetti meritevoli di attenzione?

Al punto 1.3 viene riportata una definizione di “informazione privilegiata” tratta dal Regolamento come “un'informazione privata relativa a uno o più prodotti energetici all'ingrosso che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti”.

In realtà la definizione di “informazione privilegiata” del Regolamento sarebbe formulata in maniera leggermente diversa (Articolo 2 – Definizioni, punto 1): “un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti”.

Desidereremmo quindi in tal senso precisare che l'aggettivo “*privata*” utilizzato nel testo della consultazione in riferimento alla definizione di “informazione privilegiata” dovrebbe essere inteso nel senso di “*che non è stata resa pubblica*”, così come esplicitamente indicato dal testo originale del Regolamento.

In relazione al punto 2.13 in cui si sottolinea che la definizione di operatore di mercato prescinde dalla localizzazione del soggetto, in un Stato europeo o extra-europeo, si rileva la difficoltà di imporre gli obblighi e le disposizioni del REMIT ad operatori di mercato non-UE, che quindi non sono soggetti al potere di indagine e di esecuzione attribuiti alle autorità di regolazione nazionali degli Stati membri.

In particolare è necessario evitare che questi obblighi ricadano in ultima istanza sugli operatori comunitari con i quali gli operatori non-UE intrattengono rapporti, in quanto un operatore non può essere ritenuto responsabile per le informazioni di cui entri in possesso con riferimento a imprese e stabilimenti afferenti ad un

altro e diverso operatore, coerentemente con l'interpretazione fornita da ACER dell'articolo 4, comma 1, del REMIT.

Riguardo al punto 2.6 che riprende il considerato 12 del REMIT “le informazioni riguardanti i progetti e le strategie di negoziazione proprie dell'operatore di mercato non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate”, riteniamo che questo considerato debba essere applicato nel suo senso più restrittivo in quanto, a nostro avviso, le informazioni riguardanti i progetti e le strategie di negoziazione proprie dell'operatore di mercato non devono essere considerate informazioni privilegiate.

Infine, in relazione alla **definizione di “market participant” in REMIT**, anche alcuni clienti industriali possono assumere la qualifica di “operatori di mercato” ai sensi del Regolamento e, come tali, essere sottoposti a tutti gli obblighi che ne discendono.

Dal momento che sapere se un cliente industriale è un operatore di mercato ai sensi di REMIT o meno non può essere un obbligo a carico del fornitore, occorre trovare un sistema attraverso cui i clienti industriali siano resi edotti dell'esistenza del Regolamento REMIT e valutino se vi siano sottoposti o meno. Per rendere noto a tutti quali soggetti sono “operatori di mercato” ai sensi di REMIT, dovranno giocare un ruolo fondamentale il registro istituito presso ACER ed intermediato dai regolatori nazionali, e l'eventuale piattaforma di cui al presente documento di consultazione.

In questo senso, i soggetti che posseggono le caratteristiche di “operatori di mercato” per REMIT dovrebbero registrarsi rendendo in questo modo nota a tutti la loro identità e partecipare obbligatoriamente alla piattaforma unica nazionale per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Venendo alle potenziali criticità dell'implementazione del regolamento, un punto su cui si auspica maggiore chiarezza da parte di ACER e dei regolatori nazionali è il **considerata 12 di REMIT**, secondo cui «*le informazioni riguardanti i progetti e le strategie di negoziazione proprie dell'operatore di mercato non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate*». Il concetto di “progetti e strategie di negoziazione” dovrebbe essere sufficientemente ampio da ricomprendere non solo le strategie e i progetti di *trading* a breve termine, ma anche le scelte commerciali e di negoziazione su periodi più lunghi, e quindi qualsiasi scelta commerciale autonomamente assunta da un operatore nell'ambito della propria strategia di mercato. In caso contrario, REMIT starebbe paradossalmente imponendo la pubblicazione di informazioni, molto spesso confidenziali, su strategie

deliberatamente assunte, rischiando di danneggiare l'operatore che rende nota l'informazione, compromettere l'efficacia della stessa e fornire ai concorrenti importanti vantaggi competitivi.